



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 maggio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0199(COD)**

**5488/21
ADD 1**

**FSTR 7
REGIO 7
FC 1
CADREFIN 32
RELEX 35
CODEC 75**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale
europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e
dagli strumenti di finanziamento esterno
- Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

1. Il 29 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno¹ (regolamento Interreg), che fa parte del pacchetto legislativo sulla politica di coesione per il periodo 2021-2027. In linea con gli articoli 174, 176 e 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'obiettivo strategico generale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione riducendo il divario tra le varie regioni dell'UE, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta ad alcune categorie di regioni, compreso un riferimento specifico alle regioni transfrontaliere. Il regolamento Interreg adotta disposizioni specifiche nell'ambito delle quali uno o più Stati membri e le loro regioni, come pure uno o più Stati membri e paesi terzi e loro regioni, cooperano a livello transfrontaliero.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 19 settembre 2018², mentre il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere il 5 dicembre 2018³.
3. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sul regolamento Interreg nella plenaria del 26 marzo 2019.
4. Il gruppo "Misure strutturali" ha esaminato la proposta di regolamento Interreg in una serie di riunioni sotto le presidenze bulgara, austriaca, rumena, finlandese, croata e tedesca.
5. Il 29 maggio 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il mandato parziale iniziale per i negoziati. Il 5 ottobre 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha aggiornato il mandato parziale per i negoziati per tenere conto delle conclusioni del Consiglio europeo sul quadro finanziario pluriennale 2021-27 e sul pacchetto per la ripresa adottate nella riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020.

¹ Doc. ST 9536/18 + ADD 1.

² GU C 440 del 6.12.2018, pag. 116.

³ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 137.

6. In base a tali mandati, le presidenze finlandese, croata e tedesca hanno condotto negoziati interistituzionali che si sono conclusi il 2 dicembre 2020.
7. Il 18 dicembre 2020 la commissione per lo sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo ha approvato i risultati dei negoziati interistituzionali. Il 20 gennaio 2021 il presidente della commissione REGI ha inviato una lettera alla presidenza del Consiglio nella quale ha comunicato che avrebbe raccomandato alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento.
8. Tenendo conto del suddetto accordo e previa messa a punto giuridico-linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il [xxxx 2021], conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 TFUE.

II. OBIETTIVO (ARTICOLO 1)

9. In conformità dell'articolo 176 TFUE, il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta ad alcune categorie di regioni, compreso un riferimento specifico alle regioni transfrontaliere.
10. Il regolamento Interreg adotta le disposizioni specifiche necessarie per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ("Interreg"), nell'ambito del quale uno o più Stati membri e le loro regioni cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo e la gestione finanziaria.

11. Per quanto attiene al sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione (lo strumento di assistenza preadesione - IPA III e lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - NDICI) ai programmi Interreg, il regolamento Interreg stabilisce obiettivi specifici supplementari nonché le regole per integrare tali fondi nei programmi Interreg. Il regolamento Interreg sancisce inoltre la possibilità per i PTOM di partecipare ai programmi Interreg.
12. Per quanto attiene al sostegno dei fondi Interreg (il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione) ai programmi Interreg, il regolamento Interreg stabilisce gli obiettivi specifici dell'Interreg, i criteri per l'ammissibilità degli Stati membri, dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM e delle loro regioni, le risorse finanziarie e i relativi criteri di assegnazione.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

a) Componenti Interreg (articolo 3)

13. Secondo la posizione del Consiglio in prima lettura, i programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale proseguiranno nell'ambito dell'Interreg. Ciascuno di questi programmi è giustificato di per sé e saranno mantenute le aree dei programmi che hanno registrato risultati positivi.
14. Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità dei programmi e per i beneficiari, è stata istituita una specifica componente per le regioni ultraperiferiche per consentire a queste ultime di cooperare con i paesi e territori vicini nel modo più efficace e semplice.

15. Nell'ambito dell'Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sosterranno le componenti seguenti:

- **componente A** - la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato e armonioso tra regioni frontaliere terrestri e marittime limitrofe;
- **componente B** - la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi o attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi, nei paesi partner e nei PTOM di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale;
- **componente C** - la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo:
 - a) il programma Interreg Europe
 - b) il programma URBACT
 - c) il programma INTERACT e
 - d) il programma ESPON;
- **componente D** - la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale e lo sviluppo armonioso nel loro vicinato.

b) Obiettivi specifici dell'Interreg e concentrazione tematica (articoli 14 e 15)

16. Nel quadro dell'Interreg, il FESR contribuisce agli obiettivi specifici tra gli obiettivi della politica di coesione. Tuttavia, l'elenco degli obiettivi specifici nell'ambito dei diversi obiettivi strategici è adattato alle esigenze specifiche dell'Interreg, in modo da consentire interventi di tipo FSE attraverso azioni comuni a titolo dei programmi Interreg. Inoltre vengono aggiunti due obiettivi specifici dell'Interreg: "Una migliore governance della cooperazione" e "Un'Europa più sicura". La posizione del Consiglio in prima lettura raggiunge un buon equilibrio tra i cinque obiettivi della politica di coesione e i due obiettivi specifici dell'Interreg.
17. In questo contesto i programmi Interreg possono sostenere l'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore governance della cooperazione" mediante una o più delle seguenti azioni:
- a) il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare di quelle incaricate di gestire un territorio specifico, e dei portatori di interessi (tutte le componenti);
 - b) il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini, attori della società civile e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere (componenti A, C, D e, ove opportuno, B);
 - c) l'accrescimento della fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni *people-to-people* (componenti A, D e, ove opportuno, B);
 - d) il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare strategie macroregionali e strategie per i bacini marittimi, nonché altre strategie territoriali (tutte le componenti);
 - e) il potenziamento della democrazia sostenibile e il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nelle transizioni democratiche (tutte le componenti che prevedono il coinvolgimento di paesi terzi, paesi partner e PTOM); e
 - f) altre azioni per meglio sostenere la governance della cooperazione (tutte le componenti).

18. D'altra parte, i programmi Interreg possono sostenere anche l'obiettivo specifico dell'Interreg "Un'Europa più sicura" mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione e l'integrazione economica e sociale dei cittadini di paesi terzi (per esempio i migranti e i beneficiari di protezione internazionale).
19. Fino a un massimo del 20 % delle risorse disponibili per ciascun programma Interreg A, B e D può essere assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore governance della cooperazione" e fino a un massimo del 5 % all'obiettivo specifico dell'Interreg "Un'Europa più sicura".
20. Per quanto riguarda la concentrazione tematica, per ciascun programma Interreg A, B e D l'accordo raggiunto con il Parlamento destina almeno il 60 % delle risorse disponibili all'obiettivo strategico 2 (Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio) e a un massimo di altri due obiettivi strategici, mentre i programmi Interreg A lungo le frontiere terrestri interne assegneranno almeno il 60 % all'obiettivo strategico 2 e all'obiettivo strategico 4 (Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali) e a un massimo di altri due obiettivi strategici.

c) Fondi per piccoli progetti (articolo 25)

21. I piccoli progetti riuniscono le persone a livello locale e sono importanti per lo sviluppo delle aree frontaliere. Ciò che distingue tali progetti è che la loro portata è limitata e, di conseguenza, anche il sostegno finanziario necessario è modesto. La posizione del Consiglio in prima lettura fa sì che i piccoli progetti possano essere attuati con successo semplificandone le disposizioni necessarie e introducendo regole chiare per quanto riguarda la loro governance.
22. I destinatari finali nell'ambito di un fondo per piccoli progetti riceveranno sostegno attraverso il beneficiario e attueranno i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti ("piccolo progetto"). Il beneficiario può essere un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT o un soggetto dotato di personalità giuridica. Nell'ambito di ciascun programma Interreg sarà possibile istituire fondi per piccoli progetti, purché il contributo complessivo ai fondi per piccoli progetti non superi il 20 % della dotazione totale di tale programma Interreg.

d) Partecipazione di paesi terzi o paesi partner, PTOM od organizzazioni di integrazione o cooperazione regionali a programmi Interreg in regime di gestione concorrente (articoli da 53 a 60)

23. La posizione del Consiglio in prima lettura costituisce un passo avanti verso la semplificazione della cooperazione al di là delle frontiere dell'Unione. Al fine di applicare una serie di regole per la gran parte comuni in regime di gestione concorrente tanto negli Stati membri partecipanti quanto nei paesi terzi o paesi partner, PTOM od organizzazioni di integrazione o cooperazione regionali partecipanti, si applicheranno le "normali" regole dell'Interreg. Sono tuttavia necessari alcuni adeguamenti per tener conto dei partecipanti che non sono vincolati dal diritto dell'UE. In tale contesto, questo capo stabilisce regole specifiche per quanto riguarda le autorità dei programmi, i metodi di gestione, l'ammissibilità, i grandi progetti di infrastrutture, gli appalti, la gestione finanziaria e la conclusione di convenzioni di finanziamento.
24. Il punto di partenza è il seguente: l'ammissibilità delle spese è legata alla firma della convenzione di finanziamento da parte del paese terzo, paese partner o PTOM interessato. Alle autorità dei programmi Interreg possono corrispondere autorità comparabili nei paesi terzi, paesi partner o PTOM. Gli appalti per i beneficiari seguiranno le regole per gli appalti esterni previste dal regolamento finanziario. Sarà fissato un tasso di cofinanziamento diverso da quello nazionale quando il sostegno proviene da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione o in caso di trasferimento di un contributo supplementare da un paese terzo, paese partner o PTOM.

e) Disposizioni specifiche per la gestione indiretta (articolo 61)

25. L'accordo raggiunto con il Parlamento prevede la possibilità che i programmi Interreg nell'ambito della cooperazione delle regioni ultraperiferiche (componente D) siano attuati in regime di gestione indiretta. Sono stabilite regole specifiche per l'attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta.

IV. CONCLUSIONE

25. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.
 26. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura costituisca un pacchetto equilibrato per tutti i programmi Interreg disciplinati dal regolamento in questione per il periodo di programmazione 2021-2027.
-